



COMUNE DI PRATO SESIA

Provincia di Novara

ORIGINALE

COPIA

DELIBERAZIONE N. 5

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Determinazione aliquota Imposta Comunale Propria (IMU)

L'anno duemiladiciassette addì quattordici del mese di febbraio ore 19,00 nella Sede Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

	Presenti	Assenti
MANUELLI Luca	x	
MASSAROTTI Diego	x	
ALBERTI Alfredo	x	
GARAMPAZZI Paolo	x	
FRASSON Angelo	x	
BORASO Alberto	x	
GUANDALINI Andrea		x
BRAGA Daniele	x	
MURARO Marilisa	x	
ROVARIO Silvia	x	
MIRABELLI Cristina		x
	9	2

Assiste il Segretario Comunale Dr. Michele Regis Milano

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti il Signor MANUELLI Luca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



COMUNE DI PRATO SESIA

Provincia di Novara

Oggetto: Determinazione aliquota Imposta Comunale Propria (IMU)

PARERE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs 267/2000 sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto il sottoscritto esprime il parere di cui al seguente prospetto:

Il Responsabile del settore interessato

Si esprime parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000

Prato Sesia, 14.02.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Paola Paesanti

Il Responsabile del settore interessato

Si esprime parere contabile favorevole ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Prato Sesia, 14.02.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Paola Paesanti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art.1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- con deliberazione di Consiglio Comunale **n. 12 del 21.07.2014** è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC);
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (**legge di stabilità 2016**) ha apportato numerose modifiche alla disciplina IUC. In particolare è intervenuta sulla disciplina dell'IMU prevedendo in sintesi quanto segue:
 - l'art. 1, comma 10, ha previsto la riduzione del 50 per cento della base imponibile nel caso di comodato di unità abitative, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse a parenti in linea retta entro il 1 grado a condizione che:
 - il contratto di comodato sia stato registrato;
 - il comodante possieda un solo immobile in Italia, oltre a quello adibito a propria abitazione principale, che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e risieda e dimori nel Comune ove è situato l'immobile concesso in comodato;
 - il comodante attesti il possesso dei requisiti nell'apposita dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 da presentare al Comune;
 - l'art. 1, comma 13, ha disposto l'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli siti nei comuni qualificati di collina e di montagna quali individuati nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (G.U. n. 141 del 18 giugno 1993); per questi terreni l'esenzione opera per il solo fatto di essere ricompresi nell'ambito dei comuni individuati nella suddetta circolare a prescindere dai requisiti soggettivi dei possessori;
 - l'art. 1, commi 53 e 54, ha previsto una riduzione al 75 per cento dell'IMU e della TASI per le unità immobiliari locate a canone concordato ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Richiamato altresì l'art. 9 bis della Legge 23 maggio 2014, n. 80 relativo all'IMU per gli immobili posseduti da cittadini residenti all'estero che ha disposto: "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero "AIRE", già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".

Visti altresì, i seguenti commi dell'art.1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013:

- 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria;
- 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- 676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'*articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997*, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- 681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai *commi 676 e 677*. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al *comma 688* ovvero nel caso di mancata determinazione

della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo.

Richiamati l'art. 9 per l'IMU e gli art. 48 e 52 per la TASI del vigente regolamento comunale per la disciplina della IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 21 luglio 2014.

Considerato che:

- la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31/12/2013 salva l'applicazione della maggiorazione dello 0,8 per cento prevista dal comma 677 dell'art.1 della Legge n. 147/2013;
- l'aliquota ordinaria IMU per l'anno 2013 era fissata al 9,00 per mille;
- il Comune di Prato Sesia non ha applicato negli anni 2014 e 2015 la maggiorazione dello 0,8 per cento.

Dato atto che il presente atto regolamentare, adottato ai sensi dell'articolo 52 del citato D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni, stabilisce, nel rispetto dei principi fissati dalle leggi statali di riferimento, aliquote e criteri applicativi integrativi della disciplina tributaria nazionale in quanto non interviene sugli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 2 maggio 2016 di determinazione regolamentare delle aliquote, detrazioni e dei termini di applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2016.

Considerato che, per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi, il Comune ha la necessità di reperire dal gettito TASI un importo stimato pari ad € 4.000,00.

Preso atto che il gettito derivante dall'applicazione della TASI è rivolto alla copertura dei costi dei servizi indivisibili individuati, ai sensi dell'art. 54 del vigente regolamento IUC, come segue:

MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	EURO
10	5	Viabilità	4.000,00

Considerato che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, confermando le seguenti aliquote:

TASI

- 1) aliquota del 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 2) aliquota del 1,0 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- 3) aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti.

IMU

- 1) aliquota ordinaria del 9,6 per mille;
- 2) aliquota immobili categoria D: 9,6 per mille di cui 7,6 di spettanza dello stato e 2,0 di spettanza del Comune;
- 3) aliquota immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al I grado: 8,6 per mille;
- 4) aliquota abitazione principale (categorie A1, A8 e A9): 5,0 per mille;
- 5) aliquota aree edificabili: 9,6 per mille.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che comunque questi avranno effetto, anche se approvati successivamente a tale data, dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.

Dato atto che il termine entro il quale il Consiglio comunale dovrà approvare il bilancio di previsione per il 2017 e i relativi allegati (art. 151 del D.Lgs. n. 267/00), inizialmente previsto per il 31 dicembre 2016, è stato oggetto di una doppia proroga, prima ad opera dell'art. 1, comma 454, della "*Legge di bilancio 2017*", pubblicata sulla G.U. n. 297 del 21 dicembre 2016 (S.O. n. 57), e poi in base alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (c.d. "*Milleproroghe*"), ovvero è stato posticipato **al 31 marzo 2017**.

Considerato che le attuali disposizioni legislative prorogano di un ulteriore anno le disposizioni previste dalla precedente legge di stabilità 2016, in merito alle aliquote delle imposte locali deliberate dai Comuni, confermando l'esonero della TASI, ossia l'imposta sulle abitazioni principali, che sarà anche quest'anno rimborsata ai Comuni mediante trasferimento del Fondo di Solidarietà Comunale e confermando altresì l'impossibilità da parte dei Comuni di istituire e/o variare le imposte, fatta eccezione per le seguenti fattispecie:

- la tassa sui rifiuti (TARI), istituita dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013) per finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, continua a non essere incisa dalle disposizioni sul blocco dei tributi locali;
- gli enti locali in predissesto e dissesto, come deliberati ai sensi, rispettivamente, dell'art. 243-bis e degli artt. 246 e seguenti del TUEL (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), continuano ad essere esclusi dal blocco delle tariffe imposte.

Tenuto conto:

- dello schema del bilancio di previsione **2017/2018/2019** approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione **n. 16 del 02/02/2016**,
- del gettito IMU anno 2016,
- delle specifiche necessità di bilancio volte a garantirne gli equilibri.

Visto il parere espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che con deliberazione G.C. n. 3 del 26.01.2017 è stato approvato il Piano Triennale Anticorruzione 2017-2019;

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

Acquisiti:

- il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 c. 1, e 147 bis del T.U. n. 267/2000;
- il parere favorevole di regolarità contabile in relazione ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000);

Con voti favorevoli n. 9 contrari n. 0 astenuti n. 0 espressi nei modi di legge

DELIBERA

1) Di confermare, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa di riferimento, per l'anno 2017 le seguenti aliquote e termini di applicazione dei tributi IMU e TASI, ferme restando per quanto qui non contemplato le singole discipline legislative di riferimento:

per il tributo IMU :

ALIQUOTA DI BASE:

9,6 per mille

ALIQUOTA IMMOBILI CATEGORIA D:

9,6 per mille così composta:

7,6 per mille aliquota Stato

2,0 per mille aliquota Comune

ALIQUOTA alloggi assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) ad esclusione degli alloggi sociali come definiti dalla vigente normativa (DM 22 aprile 2008 pubblicato nella G.U. n.146 del 24 giugno 2008):

7,6 per mille

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE, come definite dalla legge d'imposta, intesa quale alloggio iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, appartenente alla **categoria catastale A1, A/8 e A9**, nella quale il proprietario o titolare di diritti reali di godimento dimora abitualmente e risiede anagraficamente:

5,0 per mille

ALIQUOTA AREE EDIFICABILI

9,6 per mille

ALIQUOTA IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI E AFFINI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO (GENITORI E FIGLI):

8,6 per mille

Per le abitazioni, escluse le pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti e affini in linea retta entro il primo grado (genitori e figli), l'aliquota del 8,6 per mille si applica a condizione che:

- l'immobile sia l'abitazione principale del soggetto che lo ha in uso gratuito, che quindi deve avere la dimora abituale e la residenza anagrafica in esso, con uno stato di famiglia anagrafico diverso e distinto da quello del parente che concede l'uso;

- la presentazione di apposita autocertificazione attestante la sussistenza del predetto requisito avvenga entro il termine di pagamento del saldo annuale dell'imposta.

I soggetti aventi i requisiti di cui all'art.13, comma 3, lettera 0a) del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, per avvalersi della riduzione del 50 per cento della base imponibile ivi prevista dovranno presentare la dichiarazione di cui all'art.9, comma 6, del D.Lgs.n. 23 del 14 marzo 2011.

per il tributo TASI :

- di stabilire il pagamento in due rate semestrali: la prima con scadenza entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre; è comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

- oltre ai casi esenzione di ridurre l'aliquota di base prevista dalla Legge n. 147/2013 (comma 676) fino all'azzeramento, ovvero di azzerarla per tutti gli immobili siti nel Comune di Prato Sesia ad eccezione di quelli sottoriportati, per i quali si determina:

- l'aliquota dell'**1 per mille** per i **fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557 convertito nella Legge n.133/1994 e previsti dal comma 8 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 e successive modificazioni;
- l'aliquota dell'**1 per mille** per i **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita** fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

2) Di dare atto che le aliquote Tasi sono stabilite in conformità con i servizi indivisibili erogati dal Comune alla propria comunità, qui di seguito individuati, e ai relativi costi a copertura dei quali è finalizzato il relativo gettito di ammontare stimato pari ad € 4.000,00:

Missione 10 programma 5:

1. Viabilità	€	4.000,00
--------------	---	----------

3) Di dare atto che:

- il pagamento dell'IMU e della TASI deve essere effettuato dai contribuenti secondo le modalità indicate nel comma 688 dell'articolo 1 della Legge 147/2013;
- per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative e quanto disposto dall'art. 21 del regolamento IUC;
- ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. **Tutti i possessori di immobili** soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

4) Di dare atto che per la presente deliberazione comunale concernente l'imposta unica comunale (IUC) e contenente la determinazione regolamentare delle aliquote, detrazioni e dei termini di applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2016 verranno effettuati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione secondo le modalità e i termini previsti dalla legge.

5) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1 gennaio 2017.

Successivamente

con voti favorevoli n. 9 contrari 0 astenuti 0, resi per alzata di mano dai Consiglieri comunali presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18 agosto 2000. n. 267, onde garantire la piena operatività del bilancio approvato.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Luca Manuelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Michele Regis Milano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ed affissa all'Albo Pretorio il 21.02.2017 e per 15gg.. consecutivi.

dalla Sede Municipale, li 21.02.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Michele Regis Milano

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla Sede Municipale, li 21.02.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Michele Regis Milano

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che:

- la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dalla Sede Municipale, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
